

Libro II Atti

Attività compiuta da
uno dei soggetti del
procedimento

Risultato
dell'attività
compiuta



L'attività del p.m.
di interrogare

Il verbale
dell'interrogatorio



Il Libro II pone una serie di regole generali per il compimento degli atti procedurali, da coordinare con regole speciali di altri Libri

Titolo I

«disposizioni generali»:
lingua; sottoscrizione; data;
divieto di pubblicazione;
richiesta di copie...

Titolo V
«notificazioni»

Titolo IV
«traduzione degli atti»

Titolo II

«atti e provvedimenti del giudice»

Titolo III

«documentazione degli atti»

Titolo VI

«termini» per il
compimento degli atti

Titolo VII

«nullità» degli atti

Lingua degli atti (art. 109)

«Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità» (c. 3)

Regola generale



gli atti del procedimento penale sono compiuti in **lingua italiana**

Regola speciale per minoranze linguistiche ufficialmente riconosciute

Davanti all'autorità giudiziaria di primo e secondo grado, avente sede in un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta,

- il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, **interrogato o esaminato** nella madrelingua;
- il relativo verbale è redatto anche in tale lingua;
- nella stessa lingua sono **tradotti gli atti del procedimento** a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.


Vale per **ogni soggetto** coinvolto nelle attività procedurali



Attuazione direttive: 2010/64/UE;
2012/13/UE; 2012/29/UE

Lingua della minoranza linguistica è trattata alla stregua della lingua ufficiale del procedimento

Interpretazione e traduzione degli atti (art. 143)



Disposizioni sulle minoranze linguistiche riconosciute in Italia

Parlare una **lingua «straniera»** fa scattare diritto a interpretazione e traduzione, ma tutele sono più limitate sia soggettivamente, sia oggettivamente

DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA
DELL'INDAGATO ALLOGLOTTO

DIRETTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali


“It is historic, being the first criminal justice
measure negotiated under codecision and the **first**
EU fair trial law”

(Sarah Ludford, rapporteur)

Priorità all'assistenza linguistica

1. Diritto meno controverso
2. Garanzia più approfondita a livello comunitario
3. Garanzia fondamentale nell'ottica del rafforzamento della fiducia reciproca → diritto pregiudiziale rispetto agli altri

connotazione fortemente multilinguistica → centralità del diritto all'assistenza linguistica



438 idiomi censiti,
includendo le
lingue degli
immigrati

ITALIA
Detenuti stranieri
5.365 nel 1991
24.016 nel 2012
20.891 il 28.2.2014

Fonte: Final Report dello Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services, <http://www.eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf>

**DIRITTO
ALL'ASSISTENZA
LINGUISTICA**

```
graph TD; A[DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA] --> B[DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE (ART. 2)]; A --> C[DIRITTO ALLA TRADUZIONE (ART. 3)];
```


**DIRITTO
ALL'INTERPRETAZIONE
(ART. 2)**

**DIRITTO ALLA
TRADUZIONE
(ART. 3)**

UN DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA

Considerando n. 17

La presente direttiva dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica **adeguata e gratuita**, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di **esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento**



DUE CONNOTATI ESSENZIALI


QUALITA'

GRATUITA'

QUALITA'



Art. 2 par. 8

L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di **qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento**, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a **conoscenza delle accuse a loro carico** e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa



Art. 3 par. 9

La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di **qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento**, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a **conoscenza delle accuse a loro carico** e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa



Art. 5 → MISURE ATTE A GARANTIRE LA QUALITA'


a. Versante
“istituzionale”

Art. 5

2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino **la riservatezza** per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva

b. Versante procedurale



la direttiva prescrive:

- a. di introdurre dei rimedi, attraverso i quali l'imputato potrà **contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione** (artt. 2, par. 5 e 3, par. 5)


- b. Gli Stati membri dovrebbero garantire che possa essere esercitato un **controllo sull'adeguatezza dell'interpretazione e della traduzione fornite**, quando le autorità competenti sono state informate in merito a un determinato caso (**considerando n. 24**).

GRATUITA'

Articolo 4

Costi di interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, **indipendentemente dall'esito del procedimento.**



tutti gli imputati,
**indipendentemente dalle
loro disponibilità
finanziarie (piano
soggettivo)**


**a prescindere
dall'esito del
processo (piano
oggettivo)**




ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL'INTERPRETE NEI COLLOQUI CON IL DIFENSORE

Art. 2 par. 2

Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra *indagati o imputati e il loro avvocato*, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale



Costi dell'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore a carico dello Stato (art. 4)



DIRITTO ALLA TRADUZIONE


ART. 3 → traduzione in tempi ragionevoli dei **documenti essenziali**

DOCUMENTI ESSENZIALI (vanno sempre tradotti)
individuati direttamente dalla direttiva:
(art. 3 par. 2)

- a. le **decisioni che privano una persona della propria libertà**
- b. gli **atti contenenti i capi d'imputazione** (any charge or indictment)
- c. le **sentenze**

(art. 3 par. 6)

Mandato d'arresto europeo



**DOCUMENTI
EVENTUALMENTE
ESSENZIALI**
altri documenti
individuati dalle autorità
nazionali (su richiesta
dell'imputato o del
difensore) (art. 3 par. 3)

**LA DIRETTIVA 64 DEL 2010 VA BEN OLTRE AGLI STANDARD
CONSOLIDATI DALLA GIURISPRUDENZA DI STRASBURGO**

NELL'OTTICA DELL'AUTODIFESA



**QUALITA' DEL SERVIZIO
(Art. 2 par. 8, art. 3 par. 9, art. 5: interpreti
indipendenti e debitamente qualificati)**

**DIRITTO ALLA TRADUZIONE DEGLI
ATTI FONDAMENTALI (Art. 3)**

NELLA PROSPETTIVA DELLA DIFESA TECNICA

**ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE AI
COLLOQUI CON IL DIFENSORE (Art. 2, par. 2)**



DIRETTIVA 2012/29/UE

Testo principale: in una sola direttiva tutti i diritti processuali della vittima

Art. 1 Obiettivi generali 

Vittime ricevano informazione, assistenza, protezione e possano partecipare al procedimento penale

Art. 2 Definizione 

Definizione ampia sia persona offesa dal reato sia danneggiato

Capo II informazioni e sostegno

Art. 3 diritto alla comprensione

Art. 4 e 6 diritto all'informazione

Art. 7 diritto all'assistenza linguistica

Capo III partecipazione al procedimento penale

Art. 10 Diritto di essere sentiti

Art. 13 Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Art. 16 Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte del giudice penale

Capo IV protezione e diritti delle vittime particolarmente vulnerabili

Aspetto delicato



L'Unione non ha stabilito quale posizione debba avere la vittima nel procedimento penale

Vittima parte

Vittima quale soggetto che partecipa

Vittima testimone



*Lasciata tanta
discrezionalità agli Stati
nazionali*

**DIRITTO ALL'ASSISTENZA
LINGUISTICA VITTIMA**

```
graph TD; A[DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA VITTIMA] --> B[DIRITTO ALLA COMPrensIONE (ART. 3)]; A --> C[DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE (ART. 7) meno avanzato (es. no con difensore, no registri, secondo il ruolo della vittima)];
```

**DIRITTO ALLA COMPrensIONE
(ART. 3)**

**DIRITTO
ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA
TRADUZIONE**
(ART. 7) meno avanzato (es. no
con difensore, no registri,
secondo il ruolo della vittima)

Imputato che non conosce lingua italiana (e non appartiene a minoranza linguistica riconosciuta) ha...

Diritto a **interpretazione** per

- comprendere accusa
- seguire svolgimento atti e udienze
- comunicare con il difensore prima di interrogatorio, o al fine della presentazione di richieste e memorie

Diritto a **traduzione**

- informazione di garanzia e sul diritto di difesa
- misure cautelari personali
- avviso di conclusione indagini
- citazioni per udienza preliminare e giudizio
- sentenze e decreti penali di condanna

clausola residuale per altri atti (c. 3)


Prestazione gratuita, indipendente da esito processo

«Altri casi di nomina dell'interprete» (art. 143 *bis*)

1

L'autorità procedente nomina un interprete

- quando occorre tradurre uno **scritto** in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero
- quando la **persona** che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana



Interpretazione e traduzione non come diritto della parte, ma come **ausilio per il giudice**

2 L'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un **interprete** quando occorre procedere all'audizione della **persona offesa** che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

3 La **persona offesa** che non conosce la lingua italiana ha diritto alla **traduzione** gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti




Fanno parte delle norme di attuazione della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle **vittime** di reato

Il giudice, quando nomina l'interprete, lo ammonisce «sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, **senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità**, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio» (art. 146 c. 2)

Ipotesi di **incapacità e incompatibilità** dell'interprete (art. 144)

Possibilità di **ricusazione** e obbligo di **astensione** (art. 145)



Trattamento simile a quello del **perito**

Forme dei provvedimenti del giudice (art. 125)

«La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della **sentenza**, dell'**ordinanza** o del **decreto**».

«Le **sentenze** e le **ordinanze** sono motivate, a pena di nullità. I **decreti** sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge».

«Tutti gli altri provvedimenti sono adottati **senza l'osservanza di particolari formalità** e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente».

Dove il giudice prende le sue decisioni?

«Il giudice delibera **in camera di consiglio** senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta» (art. 125 c. 4)





La locuzione «**camera di consiglio**»
si riferisce a due cose diverse

1. **Luogo fisico** in cui il
giudice si ritira per
prendere le sue decisioni

2. Modello di **procedimento**



«Procedimento in camera
di consiglio» (art. 127)

«Procedimento in camera di consiglio (art. 127)



Disciplina base a cui fanno rinvio altre norme del codice (es. 48 c. 1; 130 c. 2; 409 c. 2), a volte modificandone alcuni tratti (es. 401 c. 1; 420 c. 1)

Avviso a persone interessate almeno 10 giorni prima della data fissata

Fino a 5 giorni prima dell'udienza, si possono presentare memorie in cancelleria

Viene sentito dal giudice chi compare fra i soggetti avvertiti

Non c'è pubblico

Giudice decide con ordinanza ricorribile in Cassazione

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129 c. 1)

In ogni stato e grado del processo

il **giudice**, il quale riconosce che:

- il fatto non sussiste
- l'imputato non lo ha commesso
- il fatto non costituisce reato
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il reato è estinto
- manca una condizione di procedibilità



lo dichiara d'ufficio con sentenza

La *ratio* dell'art. 129 c. 1

Favor rei

Principio di economia
processuale

Indisponibilità
libertà personale

Quando emerge prova sufficiente
per il proscioglimento, processo
deve interrompersi

Attivazione del
proscioglimento non si può
lasciare completamente nella
libera disponibilità delle parti

Gerarchia fra le formule di proscioglimento (art. 129 c. 2)

«Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti **risulta evidente** che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta»




Giudice deve prediligere proscioglimento **nel merito** rispetto a quello 'in diritto'

MA solo se, nel momento in cui sopraggiunge la causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito non necessita di ulteriori prove

Ricapitolando....

1 Interviene una causa di estinzione del reato



2 Il giudice deve controllare se dagli atti già acquisiti emerge innocenza imputato



3 **Se non emerge innocenza, il giudice si limita a emettere sentenza di proscioglimento per estinzione del reato**



Provvedimento del giudice di accompagnamento coattivo dell'imputato/indagato (art. 132)

L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre **l'imputato** alla sua presenza, se occorre anche con la forza

La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione **oltre il compimento dell'atto** previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta **oltre le ventiquattro ore**

Alcuni dei «casi previsti dalla legge» di possibile accompagnamento coattivo

Art. 376

«Quando si tratta di procedere ad atti di **interrogatorio** o **confronto**, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice»

Art. 490

«Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una **prova diversa dall'esame**»

confronto

perizia

ispezione

ricognizione

esperimento giudiziale



La notificazione degli atti (artt. 148-171)

Strumento attraverso cui gli atti e le attività (già compiute o da compiere) del procedimento vengono a **conoscenza** dei soggetti e delle parti

Necessario trovare **compromesso**
da fra due esigenze contrastanti

Conoscenza effettiva
dell'atto o dell'attività

VS

Necessità che il
procedimento proceda
comunque oltre

Ordinamento mette in moto dei meccanismi finalizzati alla
conoscenza effettiva, che, una volta correttamente
compiuti, fanno scattare una **conoscenza legale** (presunta)

Chi esegue le notificazioni?

Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'**ufficiale giudiziario** (art. 148 c. 1)

Ci sono alcune
eccezioni

Es.: art. 420 *quater*: «se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della **polizia giudiziaria**»

Elezione/dichiarazione di domicilio (art. 161)

Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato/imputato non detenuto né internato,

1. lo invitano a **dichiarare o eleggere** domicilio per le notificazioni;
2. lo avvertono che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante **consegna al difensore**.

Prima notificazione all'imputato non detenuto (art. 157)

Prima scelta

 Salvo quanto previsto dagli articoli 161, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante **consegna di copia alla persona**

Seconda scelta

Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Terza scelta

Qualora i luoghi indicati nel comma 1 **non siano conosciuti**, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

Nuovo giro

Se **le persone** indicate nel comma 1 mancano o sono inidonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

Extrema ratio

Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,

1. l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
2. avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa;
3. l'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

«Termini» per il compimento degli atti

Termine indica il **momento** entro cui un atto può/deve essere compiuto

Termini dilatori

VS

Termini acceleratori

Atto non può essere compiuto **prima** del decorso del termine

Atto deve essere compiuto **entro** il decorso del termine

Termini ordinatori

VS

Termini perentori

L'inosservanza del termine non
ha conseguenze processuali

L'inosservanza del termine
causa

decadenza

inammissibilità

estinzione del potere
di compiere l'atto

invalidità dell'atto
eventualmente
compiuto



Come si distinguono i termini
perentori da quelli **ordinatori**?



Quando un termine è perentorio, ce lo dice la legge

Art. 173: i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto **nei casi previsti dalla legge**

**E
S
E
M
P
I
O**

Richiesta di esclusione della parte civile (art. 80)

Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, **a pena di decadenza**, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.



Riferimento al **venir meno del potere** di chiedere l'esclusione una volta scaduto il termine

**E
S
E
M
P
I
O**

Richiesta di rimessione (art. 46)

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è **causa di inammissibilità della richiesta.**



Riferimento alla **condizione di invalidità**
della richiesta compiuta fuori termine

Restituzione nel termine (art. 175)

Il termine perentorio è scaduto, ma le parti non lo hanno potuto rispettare a causa di una **impossibilità oggettiva**, a loro non imputabile

Rimedio generale



Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono **restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza**, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore

Rimedio speciale



Restituzione nel termine per **proporre opposizione** contro il decreto penale di condanna